



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 Tel. 06/4456789 Fax 06/44104333

Sito internet: www.sindacatoorsa.it

e-mail: sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

L A F I N A N Z I A R I A 2 0 0 7

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)

(legge 27 dicembre 2006, n. 296,
pubblicata sul S.O. della G.U. n 244 del 28/12/2006)

*Versione aggiornata al 25-01-2007
a cura di Giustino Di Nallo*

Nuove aliquote fiscali

Nuovi scaglioni di reddito

Detrazioni fiscali

Perequazione delle pensioni

Trattamento minimo INPS

Cumulo fra pensione e reddito da lavoro

Tetto pensionabile

PRESENTAZIONE

Anche per il **2007**, riteniamo utile predisporre il consueto **Inserto Speciale**, che si propone di fornire nozioni e riferimenti normativi in materia di Fisco e di Previdenza.

1.0. FISCO

Spiegare, con parole semplici ed accessibili anche ai non addetti, come si calcolano, dal 1° gennaio 2007, le imposte che gravano sul reddito non è cosa facile.

La finanziaria 2007, approvata con legge 27.12.2006, n. 296, pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 244 del 28.12.2006), è costituita da un solo articolo, suddiviso in ben 1.364 commi, e contiene una miriade provvedimenti, spesso scoordinati tra loro e privi di qualsiasi logica successione, poiché è frutto di compromessi e aggiustamenti per soddisfare alle richieste delle diverse etnie partitiche.

E' stato completamente riscritto il **TUIR** (Testo Unico delle Imposte sul Reddito), sostituendo le deduzioni con le detrazioni ed introducendo un nuovo meccanismo di calcolo delle imposte, eccessivamente frastagliato, complesso e persino farraginoso.

Queste le novità più significative:

- rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote d'imposta, che **sono ridiventati 5**, (comma 6, lettera b);
- riconoscimento di "detrazioni per carichi di famiglia", in sostituzione delle "deduzioni per oneri di famiglia", **ex Family Area** (comma 6, lettera c);
- eliminazione della "**No Tax Area**" e l'introduzione di "detrazioni per redditi di lavoro dipendente, per redditi da pensione e per redditi di lavoro autonomo e d'impresa minore (comma 6, lettera d).

Per calcolare le detrazioni effettivamente spettanti, eccessivamente diversificate, in relazione al reddito ed alla composizione del nucleo familiare, sono richiesti calcoli complessi, con l'applicazione di formule e rapporti, non di facile impostazione, poiché tutti gli importi, indicati nel precitato comma 6, sono **virtuali**; occorre tener conto non solo del reddito complessivo, ma anche della tipologia di reddito (di lavoro autonomo, o di lavoro dipendente). Nel caso di redditi di pensione, influisce anche l'età, poiché sono previste detrazioni specifiche per gli ultrasessantacinquenni.

Già la Finanziaria 2005 (**cosiddetta riforma Tremonti**), vigente sino al 31/12/2006, per determinare le deduzioni effettivamente spettanti, sia per **No Tax Area** che per **Family Area**, aveva previsto l'applicazione di formule abbastanza laboriose, poiché quelle indicate dalla legge erano teoriche.

Giova precisare che le "**detrazioni**" sono costituite da somme che si detraggono dall'imposta lorda, calcolata in applicazione delle aliquote e con riferimento agli scaglioni di

reddito, mentre le ex “**deduzioni**” costituivano gli importi degli oneri sostenuti dal contribuente, da sottrarre dal reddito complessivo, con riduzione dell'imponibile e, conseguentemente, dell'imposta.

Entrambe concorrono a ridurre la pressione fiscale, ma con un meccanismo diverso: le deduzioni influivano sul reddito imponibile e, quindi, agivano a monte della tassazione, le detrazioni, invece, operano sull'imposta e, quindi, a valle.

La manovra IRPEF per il 2007 influenza anche il campo degli assegni familiari, che dovrebbe premiare i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, cosa poco probabile, per effetto dell'inclusione del reddito dell'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale e delle pertinenze, nel reddito complessivo (reddito imponibile), nonché per la prevista rivalutazione degli estimi catastali.

Purtroppo, a causa della soppressione delle deduzioni, che riducevano l'imponibile, la sovrimposta per addizionale regionale e comunale potrà subire sensibili aumenti, anche in assenza di eventuale innalzamento delle aliquote.

1.1. SCAGLIONI DI REDDITO ED ALIQUOTE FISCALI

La finanziaria 2007, al comma 6, ha completamente riscritto il testo degli articoli 11, 12 e 13 del **T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sul Reddito)**, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22.12.1986, n. 917.

L'art. 11 del TUIR, come novellato dalla legge 296 del 27/12/2006, al punto 1, precisa che ***l'imposta lorda è determinata, applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito***

Nelle sottostanti **Tablelle A.1 ed A.2**, sono riportati, rispettivamente, gli importi *annuali e mensili* dei nuovi scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote d'imposta.

Tabella A.1

NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE FISCALI DAL 1° GENNAIO 2007		
IMPORTI ANNUALI		ALIQUOTE
SCAGLIONI DI REDDITO	IMPORTO DEI SINGOLI SCAGLIONI	
Sino a € 15.000	€ 15.000	23%
Da € 15.000,01 a € 28.000	€ 13.000	27%
Da € 28.000,01 a € 55.000	€ 27.000	38%
Da € 55.000,01 a € 75.000	€ 20.000	41%
Oltre € 75.000	Illimitato	43%

Tabella A.2

IMPORTI MENSILI		ALIQUOTE
SCAGLIONI DI REDDITO	IMPORTO DEI SINGOLI SCAGLIONI	
Sino a € 1.250,00	€ 1.250,00	23%

Da € 1.250,01 € 2.333,33	€ 1.083,33	27%
Da € 2.333,34 a € 4.583,33	€ 2.250,00	38%
Da € 4.583,34 a € 6.250,00	€ 1.666,66	41%
Oltre € 6.250,00	Illimitato	43%

2.0. DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

Il **Reddito Complessivo**, che si identifica con il *reddito imponibile*, è costituito dalla somma dei redditi imputabili al contribuente, al netto degli oneri deducibili.

2.1. ONERI DEDUCIBILI

L'art. 10 del TUIR elenca gli oneri sostenuti dal contribuente, che non concorrono a determinare il reddito complessivo e quindi non tassabili.

Purtroppo, la Finanziaria 2007 non ha incluso nell'elenco degli oneri deducibili l'immobile adibito ad *abitazione principale e le relative pertinenze*, **omissione** che potrà influire **negativamente** sulle detrazioni, ove spettanti, e sulle addizionali regionale e comunale.

2.2. CONTRIBUENTI ESENTATI DALL'IRPEF

L' art. 11, al punto 2, conferma che “ **se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi da pensione non superiori a € 7.500 annui, redditi di terreni per un importo non superiore a €185,92 ed il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta**”.

Tale norma era stata introdotta già dalla Finanziaria 2005 (art. 13, comma 1 - bis).

2.2.1. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA NETTA

L'imposta netta, cioè quella effettivamente da trattenere, è determinata applicando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste dal T.U.I.R.

Dall'imposta netta, si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta.

E' stata introdotta una norma **innovativa**, la quale stabilisce che, se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di utilizzare tale eccedenza nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo o di chiederne il rimborso.

2.3. IL LABIRINTO DELLE DETRAZIONI FISCALI

La **finanziaria 2007** ha abolito le **DEDUZIONI**, riesumando le **DETRAZIONI, ovvero** delle riduzioni d'imposta, diversificate in base al reddito complessivo del contribuente ed alla situazione familiare.

In aggiunta alle **detrazioni base**, sono previste ulteriori detrazioni, anch'esse differenziate in relazione al reddito del contribuente.

Tutte le detrazioni decrescono con l'aumento del reddito complessivo

Inoltre, sono previsti sconti, nella misura del 19%, per le spese sostenute per le Colf, per l'iscrizione dei figli a strutture sportive e per gli affitti pagati dagli studenti che frequentano università, ubicate in città diversa da quella di abitazione.

2.3.1 DETRAZIONI BASE

Sono previste detrazioni per :

- a) redditi di lavoro dipendente (art. 13, punto 1);
- b) redditi di pensione (art. 13, punto 3);
- c) pensionati ultrasettantacinquenni (art. 13, punto 4);
- d) per lavoro autonomo (art. 13, punto 5);
- e) per carichi di famiglia (art. 12, punto 1);
- f) per coniuge, non legalmente ed effettivamente separato (art. 12, punto 1, lettera a)
- g) per figli a carico (art. 12, punto 1, lettera c);
- h) per altri familiari a carico (art. 12, punto d).

2.3.2 DETRAZIONI AGGIUNTIVE

Il nuovo art. 12, al punto 1, comma b) ed il successivo art. 13, punto 2, lettera c) prevedono ulteriori detrazioni, differenziate per fasce di reddito, da aggiungere a quelle indicate al precedente punto **2.3.1**, di seguito indicate:

- a) per redditi di lavoro dipendente;
- b) per coniuge a carico.

2.3.3. DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

L' art. 13 del TUIR, come novellato dalla Finanziaria 2007, stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'art. 49 (**redditi di lavoro dipendente**) e 50 (**redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, pari a:

- a) € 1.840 annui, se il reddito complessivo annuo non supera € 8.000. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € **690**.

- b) Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380.
- c) € 1.338, aumentata del prodotto tra € 502 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000, se il reddito complessivo è superiore a € 8.000 ma non superiore a € 15.000, calcolo che può essere schematicamente rappresentato con la seguente formula aritmetica:

$$\text{€ } 1.338 + \text{€ } 502 \times (\text{€ } 15.000 - \text{RC}) / \text{€ } 7.000$$

- d) € 1.338, se il reddito complessivo è superiore a € 15.000, ma non a € 55.000.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 40.000, calcolo che può essere schematicamente rappresentato con la seguente formula aritmetica :

$$\text{€ } 1.338 \times (\text{€ } 55.000 - \text{RC}) / \text{€ } 40.000$$

dove RC sta per Reddito Complessivo

2.3.4. DETRAZIONI AGGIUNTIVE (art 13. 2)

Le ulteriori detrazioni, differenziate per fasce di reddito, da aggiungere a quelle indicate al precedente punto 2.3.3, sono riportate nella sottostante **Tabella B**.

Tabella B

ULTERIORI DETRAZIONI, per lavoro dipendente		
Reddito complessivo	Detrazione aggiuntiva spettante	
	Importo annuo	Importo mensile
Superiore a € 23.000, ma non a € 24.000	€ 10	€ 0,83
Superiore a € 24.000, ma non a € 25.000	€ 20	€ 1,67
Superiore a € 25.000, ma non a € 26.000	€ 30	€ 2,50
Superiore a € 26.000, ma non a € 27.700	€ 40	€ 3,33
Superiore a € 27.700, ma non a € 28.000	€ 25	€ 2,08

2.4. DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIIGLIA

La finanziaria 2007 ribadisce che le detrazioni per familiari a carico competono, a condizione che le persone alle quali si riferiscono (**coniuge, figli ed altri familiari di cui all'art. 433 del Codice Civile**) posseggano un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Anche le suddette detrazioni decrescono con l'aumentare del reddito, sino ad annullarsi per i redditi superiori ai limiti previsti per le singole situazioni.

2.4.1. DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

Il nuovo art. 12 stabilisce che dall'imposta lorda si detraggono, per coniuge a carico, non legalmente ed effettivamente separato, i seguenti importi:

a) per reddito complessivo annuo sino a € 15.000

- € 800, diminuiti del prodotto tra € 110 e l'importo che si ricava dal rapporto fra reddito complessivo e 15.000 €, calcolo che può essere schematicamente rappresentato con la seguente formula aritmetica:

$$DC.15 = € 800 - 110 € \times RC / 15.000 €$$

dove

DC.15 sta per detrazione per coniuge a carico con reddito complessivo annuo sino a € 15.000

R C sta per reddito complessivo annuo.

Per un reddito complessivo di € 8.000 annui, la detrazione è pari a € **741,333** (quella mensile è di € **61,778**, misura che si ottiene dividendo l'importo annuo per 12).

Per redditi superiori a € 8.000 e sino a € 15.000, la suddetta detrazione viene diminuita di:

€ 7,333 (misura mensile € 0,6111), per ogni 1.000 €;

€ 0,7333 (misura mensile € 0,06111), per ogni 100 €;

€ 0,07333 (misura mensile € 0,006111), per ogni 10 €;

€ 0,007333 (misura mensile € 0,0006111), per ogni €

b) per reddito complessivo annuo superiore a € 15.000, ma non a € 40.000 - detrazione annua: € **690** (mensile € **57,50**, che si ottiene dividendo l'importo annuo per 12)

c) per reddito complessivo annuo superiore a € 40.000, ma non a € 80.000.

- la detrazione spettante si ottiene moltiplicando l'importo di € **690** per il risultato che si ricava dal rapporto fra € 80.000, diminuito del Reddito Complessivo, e € **40.000**, calcolo che può essere schematicamente rappresentato con la seguente formula aritmetica:

$$DC.80 = 690 \times (80.000 - R.C.) / 40.000,$$

dove

DC.80 sta per detrazione per coniuge a carico con reddito complessivo sino a € 80.000

R C sta per reddito complessivo

Per redditi superiori a € 40.000 e sino a € 80.000, tale detrazione viene diminuita di :

€ 17,25 (misura mensile € 1,4375), per ogni 1.000 €;

€ 1,725 (misura mensile € 0,14375), per ogni 100 €;

€ 0,1725 (misura mensile € 0,014375), per ogni 10 €

€ 0,01725 (misura mensile € 0,0014375), per ogni €

2.4.2. DETRAZIONI AGGIUNTIVE PER CONIUGE A CARICO

L'art. 12 del TUIR, al comma b), prevede ulteriori detrazioni, differenziate per fasce di reddito, da aggiungere a quelle, indicate al precedente punto **2.4.1**

Nella sottostante **Tabella C**, sono riportati gli importi annui e mensili delle detrazioni aggiuntive per coniuge a carico, differenziate per fasce di reddito.

Tabella C

ULTERIORI DETRAZIONI, per coniuge a carico		
Reddito complessivo	Detrazione aggiuntiva spettante	
	Importo annuo	Importo mensile
Superiore a € 29.000, ma non a € 29.200	€ 10	€ 0,83
Superiore a € 29.200, ma non a € 34.700	€ 20	€ 1,67
Superiore a € 34.700, ma non a € 35.000	€ 30	€ 2,50
Superiore a € 35.000, ma non a € 35.100	€ 20	€ 1,67
Superiore a € 35.100, ma non a € 35.200	€ 10	€ 0,83

2.5. DETRAZIONI TEORICHE PER FIGLI A CARICO

Il nuovo art. 12 del TUIR, al comma c), riporta le detrazioni per figli a carico.

La norma precisa che la detrazione spetta nella misura intera, nel caso in cui il coniuge sia fiscalmente a carico dell'altro; è ripartita nella misura del 50% tra i genitori, non legalmente ed effettivamente separati oppure, previo accordo fra gli stessi, spetta, nella misura intera, al genitore che possiede un reddito complessivo di importo più elevato.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita nella misura del 50%. Ove il genitore affidatario oppure, in caso di affidamento congiunto, questi, per limiti di reddito, non possa usufruirne in tutto o in parte, la detrazione è attribuita all'altro genitore.

Quest'ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a versare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione; in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50%.

La norma disciplina anche il trattamento spettante per il primo figlio, in assenza del coniuge (se più favorevole, lo stesso importo previsto per coniuge a carico).

Nella sottostante **Tabella D**, sono riportati gli importi annui e mensili delle detrazioni spettanti per figli a carico.

Per contribuenti con più di 3 figli a carico (almeno 4), la detrazione viene aumentata di € **200** per ogni figlio. In tal caso la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € **95.000**, diminuito del reddito complessivo, e € **95.000**.

Tabella D

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO		
FIGLI A CARICO	Importo annuo	Importo mensile
Per ciascun figlio	€ 800	€ 66,66
Per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni	€ 900	€ 75,00
Per ciascun figlio portatore di handicap	€ 1.020	€ 85,00
Più di 3 figli (almeno 4) (per ogni figlio)	€ 1.000	€ 83,33

2.5.1. DETRAZIONI EFFETTIVE

Gli importi delle detrazioni per figli a carico, indicati nella **Tabella D**, sono teorici, poiché essi variano in relazione all'ammontare del reddito complessivo di ciascun contribuente.

Per determinare gli importi effettivamente spettanti, si applica la seguente formula aritmetica:

$$DE = DT \times [(\text{€}95.000 - RC) / \text{€}95.000]$$

dove

DE sta per Detrazione Effettiva

DT sta per Detrazione Teorica

RC sta per Reddito Complessivo

L'importo di €95.000 è aumentato di € 15.000, per ogni figlio successivo al primo.

2.6. DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Il nuovo art. 12 del TUIR, al comma d), detta criteri e modalità di calcolo delle detrazioni per altri familiari a carico.

La detrazione per altri familiari a carico, da ripartire, pro quota, tra coloro che hanno diritto alla detrazione per ogni altra persona, indicata nell'art. 433 del Codice Civile e conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, è pari a €750 annui (€62,50 mensili).

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto fra l'importo di €80.000, diminuito del reddito complessivo, e €80.000, ossia moltiplicando l'importo base di €750 per il rapporto fra €80.000, diminuito del reddito complessivo, e € 80.000, come schematizzato nella seguente espressione:

$$\text{DAFC} = \text{€}750 \times (\text{€}80.000 - \text{RC}) / \text{€} 40.000,$$

dove

DAFC sta per detrazione per altri familiari a carico

RC sta per reddito complessivo

Anche per i suddetti familiari a carico, le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedono redditi propri superiori a **€2.840,51**.

2.7. DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

Il suddetto art. 13, al comma 1, stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente e di pensione, spettano le seguenti detrazioni:

a) per redditi complessivi sino a **€ 7.500** annui: **detrazione di € 1.725**, ma la detrazione effettivamente spettante non può superare **€ 690**;

b) per redditi di complessivi superiori a **€ 7.500** ma non a **€ 15.000**, spetta una detrazione che si ricava dalla seguente formula:

$$\text{€ } 1.255 + \text{€}470 \times (15.000 - \text{R.C.}) / 7.500$$

c) per redditi complessivi superiori a **€ 15.000**, ma non a **€ 55.000**, spetta una detrazione che si ottiene dalla seguente formula:

$$\text{€ } 1.255 \times (\text{€}55.000 - \text{R.C.}) / 40.000.$$

2.7.1 DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE PER ULTRASETTANTACINQUENNI

Ai pensionati di età pari o superiore a 75 anni, a decorrere dal 1°/1/2007, spetta una detrazione d'imposta d'importo superiore a quella attribuibile ai pensionati di età inferiore a 75 anni.

Il suddetto art. 13, al comma 4, stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione, ai soggetti di età non inferiore ad anni 75, spettano le seguenti detrazioni:

a) per redditi complessivi sino a **€ 7.750**, **una detrazione di €1.783**, con un minimo di **€ 713**;

b) per redditi complessivi superiori a **€7.750** ma non a **€ 15.000**, spetta una detrazione che si ricava dalla seguente formula:

$$\text{€ } 1.297 + 486 \times (15.000 - \text{R.C.}) / \text{€}7.250 ;$$

- c) per redditi complessivi superiori a €15.000, ma non a €55.000, spetta una detrazione che si ottiene dalla seguente formula:

$$€1.297 \times (\text{€}55.000 - \text{R.C.}) / \text{€} 40.000.$$

3.0. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è determinata applicando al reddito complessivo - al netto degli oneri deducibili - le aliquote previste per i singoli scaglioni di reddito, riportate nelle **Tablelle A.1 e A. 2.**

Si moltiplica l'importo di ciascun scaglione di reddito per l'aliquota corrispondente e poi si sommano i risultati ottenuti, come da esempio riportato nella sottostante **Tabella F.**

Tabella F

CALCOLO DELL'IRPEF CON IL METODO ORDINARIO			
Reddito imponibile mensile: € 2.890			
SCAGLIONI DI REDDITO	IMPORTO DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUOTA	IRPEF
Primo	€ 1.250,00	23%	€ 287,50
Secondo	€ 1.083,33	27%	€ 292,50
parte del terzo	€ 556,67	38%	€ 211,53
IRPEF totale			€ 791,53

3.1. CALCOLO DELL'IMPOSTA CON IL METODO SEMPLIFICATO

Il calcolo dell'IRPEF, che grava sul reddito imponibile (**cosiddetto Reddito Complessivo**), può essere effettuato anche in modo semplificato (**sistema semplificato**).

Anziché moltiplicare gli importi dei singoli scaglioni di reddito per le rispettive aliquote fiscali e poi sommare i prodotti ottenuti, si moltiplica l'imponibile per l'aliquota relativa allo scaglione in cui si colloca tale importo, sottraendo dal prodotto ottenuto il correttivo corrispondente.

Nelle sottostanti **Tablelle G. 1 e G. 2**, sono riportati, rispettivamente, i **correttivi** da applicare per i singoli scaglioni di reddito, *annuali e mensili*.

Tabella G. 1

METODO SEMPLIFICATO PER CALCOLARE L'IMPORTO ANNUALE DELL'IRPEF		
IMPORTI ANNUALI DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUOTA	IMPORTO DEL CORRETTIVO DA DETRARRE
Sino a € 15.000	23%	Nessun correttivo
Da € 15.000,01 a € 28.000	27%	€ 600,00
Da € 28.000,01 a € 55.000	38%	€ 3.680,00
Da € 55.000,01 a € 75.000	41%	€ 5.330,00
Oltre € 75.000	43%	€ 6.830,00

Tabella G. 2

METODO SEMPLIFICATO PER CALCOLARE L'IMPORTO MENSILE DELL'IRPEF.		
IMPORTI MENSILI DEI SINGOLI SCAGLIONI	ALIQUOTA	IMPORTO DEL CORRETTIVO DA DETRARRE
Sino a € 1.250,00	23%	Nessun correttivo
Da € 1.250,01 a € 2.333,33	27%	€ 50,00
Da € 2.333,34 a € 4.583,33	38%	€ 306,67
Da € 4.583,34 a € 6.250,00	41%	€ 444,17
Oltre € 6.250,00	43%	€ 569,17

Nella sottostante **Tabella G. 3**, è riportato lo stesso esempio di calcolo dell'IRPEF, effettuato con il **metodo semplificato**.

Tabella G. 3

€ 2.890 x 38% = €1.098,20 – €306,67 = € 791,53

3.2. CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE NETTA PER SINGOLI PERIODI DI PAGA

Nulla è innovato per quanto attiene al calcolo dell'IRPEF per singoli periodi di paga.

Le detrazioni fiscali, sia per quanto attiene al reddito che alla composizione familiare, sono ripartite su 12 mensilità.

Le trattenute per addizionali (Regionale e Comunale) vengono operate su 11 mensilità, con esclusione della mensilità di dicembre e delle mensilità aggiuntive (13^a e 14^a mensilità).

3.3. TASSAZIONE DELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE

Sulle mensilità aggiuntive, non trovano applicazione le deduzioni e le detrazioni, per cui la tassazione viene effettuata con l'aliquota **marginale** (la più elevata), senza alcun scaglionamento, salvo conguaglio a fine anno.

3.4. ADDIZIONALE REGIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

La legge finanziaria 2007 sblocca le delibere degli enti locali, rimaste congelate per ben 4 anni, poiché la finanziaria 2003 (legge 289/2002) e degli anni successivi ne avevano precluso ogni possibilità di aumento delle aliquote.

3.4.1. ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

L'importo dell'addizionale regionale, dovuta per l'anno 2006, verrà determinato sul reddito imponibile e con modalità di calcolo delle singole regioni, vigenti sino al 31.12.2006, e sarà

trattenuto nel corso dell'anno 2007, in 11 rate mensili (**da gennaio a novembre**), come per gli anni precedenti.

Va precisato che, con l'abolizione delle deduzioni, sostituite dalle detrazioni, l'addizionale regionale graverà sull'intera retribuzione imponibile.

Inoltre, in base quanto stabilito dall'art. 2, comma 70, del D.L. 262/2006, convertito dalla legge 286/2006, ciascuna regione, con proprio provvedimento, da approvare entro il 31 dicembre, può aumentare l'aliquota di compartecipazione all'addizionale regionale per l'anno successivo .

3.4.2. **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

La legge finanziaria 2007, al comma 142, apporta modifiche alla normativa che disciplina l'addizionale comunale, stabilendo che i comuni possono disporre:

- la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale e la decorrenza di validità delle delibere adottate;
- la determinazione della base imponibile sulla quale applicare le aliquote;
- le modalità per effettuare le trattenute.

A tal proposito, va evidenziato che la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale viene elevata dallo 0,5% allo 0,8%, senza più alcun tetto massimo annuale, per cui il Comune potrà deliberare di applicare, già dal 2007, l'aliquota massima dello 0,8%.

Comunque, i Comuni possono deliberare che, al di sotto di un reddito minimo, l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta.

A causa dell'abolizione delle deduzioni per oneri deducibili (**in primis la casa di abitazione**), anche l'addizionale comunale graverà sull'intera retribuzione imponibile.

3.4.2. **ACCONTO SULL'ADDIZIONALE COMUNALE**

La Finanziaria 2007 interviene, anche in modo abbastanza pesante, stabilendo che i Comuni possono disporre, con propria deliberazione, di variare (più esattamente **aumentare**) l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sino allo 0,8%..

Attualmente l'aliquota massima è pari allo 0,5%.

Ma c'è di più.

Il comma 142 dell'art. 1 della Finanziaria stabilisce che, a partire dall'anno 2007, viene introdotto l'acconto sull'addizionale comunale dell'anno in corso.

L'acconto è pari al 30% dell'addizionale che si ottiene applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente.

Ne consegue che, nel corso dell'anno 2007, si andranno a cumulare, nei mesi da marzo a novembre, le trattenute per saldo 2006 (**in 11 rate**) con le trattenute dell'acconto 2007 (**in 9 rate**, a partire da marzo). Ovviamente, tale cumulo cesserà, a partire dal 2008, anno in cui, l'acconto relativo allo stesso 2008 si sommerà al restante 70% del saldo dell'addizionale del 2007

4.0. ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

La Finanziaria 2007, al comma 11, ha riscritto la normativa che disciplina la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, prevedendo misure diversificate in relazione al reddito complessivo ed al numero dei familiari a carico.

Nelle sottostanti Tabelle **H.1 ed H.2**, sono riportati le diverse situazioni familiari, nonché gli importi spettanti, commisurati al reddito complessivo di ciascun nucleo familiare.

Tabella H. 1

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE DAL 1° 1.2007 (senza componenti inabili)

a) Nuclei familiari composti da un figlio minore ed un genitore od entrambi i genitori

Reddito annuo complessivo	Assegno spettante	
	Importo annuo	Importo mensile
Sino a € 12.500 annui	€ 1.650,00	€ 137,50
Oltre € 12.500 sino a € 24.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 1.650 decresce di € 9,3	
Oltre € 24.000 sino a € 40.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 1.650 decresce di € 0,5	
Oltre € 40.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 1.650 decresce di € 2,3 sino ad azzerarsi	

b) Nuclei familiari composti da 2 figli minori ed un genitore od entrambi i genitori

Reddito annuo complessivo	Assegno spettante	
	Importo annuo	Importo mensile
Sino a € 12.500 annui	€ 3.100,00	€ 258,33
Oltre € 12.500 sino a € 29.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 3.100 decresce di € 13	
Oltre € 29.000 sino a € 40.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 3.100 decresce di € 0,9	
Oltre € 40.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 3.100 decresce di € 3,1 sino ad azzerarsi	

c) Nuclei familiari composti da 3 figli minori ed un genitore od entrambi i genitori

Reddito annuo complessivo	Assegno spettante	
	Importo annuo	Importo mensile
Sino a € 12.500 annui	€ 4.500,00	€ 275,00
Oltre € 12.500 sino a € 34.700	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 4.500 decresce di € 1,5	
Oltre € 34.700 sino a € 40.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 4.500 decresce di € 1,4	

Oltre € 40.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 4.500 decresce di € 4,8 sino ad azzerarsi
----------------	---

d) Nuclei familiari composti da 4 figli minori ed un genitore od entrambi i genitori

Reddito annuo complessivo	Assegno spettante	
	Importo annuo	Importo mensile
Sino a € 12.500 annui	€ 6.000,00	€ 500,00
Oltre € 12.500 sino a € 21.300	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 6.000 decresce di € 5	
Oltre € 21.300 sino a € 36.100	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 6.000 decresce di € 10,5	
Oltre € 36.100 sino a € 45.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 6.000 decresce di € 19,65	
Oltre € 45.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 6.000 decresce di € 6,2 sino ad azzerarsi	

e) Nuclei familiari composti da 5 figli minori ed un genitore od entrambi i genitori

Reddito annuo complessivo	Assegno spettante	
	Importo annuo	Importo mensile
Sino a € 12.500 annui	€ 7.500,00	€ 625,00
Oltre € 12.500 sino a € 21.300	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 7.500 decresce di € 7,5	
Oltre € 21.300 sino a € 36.100	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 7.500 decresce di € 11,2	
Oltre € 36.100 sino a € 39.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 7.500 decresce di € 1,6	
Oltre € 39.000 sino a € 45.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 7.500 decresce di € 25	
Oltre € 45.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 7.500 decresce di € 8,8 sino ad azzerarsi	

Tabella H. 2

ASSEGNO AGGIUNTIVO PER NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA UN SOLO GENITORE:

a) con n. 3 componenti (3 figli), oltre il genitore

Reddito annuo complessivo	Assegno spettante	
	Importo annuo	Importo mensile
Sino a € 14.500 annui	€ 1.000,00	€ 83,33
Oltre € 14.500 annui	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 1.000 decresce di € 8,6 sino ad azzerarsi	

b) con n. 4 componenti (4 figli), oltre il genitore

Reddito annuo complessivo	Assegno spettante	
	Importo annuo	Importo mensile
Sino a € 14.500 annui	€ 1.000,00	€ 83,33
Oltre € 14.500 sino a € 53.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 1.000 decresce di 1,5	
Oltre € 53.000 annui	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 1.000 decresce di 1,4 sino ad azzerarsi	

c) con n. 5 componenti (5 figli), oltre il genitore

Reddito annuo complessivo	Assegno spettante	
	Importo annuo	Importo mensile
Sino a € 21.300	€ 1.550,00	€ 129,16
Oltre € 21.300 sino a € 56.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 1.550 decresce di 1,6	
Oltre € 56.000	Per ogni 100 € di maggior reddito, l'importo di € 1.550, si riduce di € 2,5 sino ad azzerarsi	

5.0. RAFFRONTO CON LA PRECEDENTE NORMATIVA

Ma si pagherà di più o di meno rispetto agli anni precedenti?

Secondo quanto asserito dal Governo, con le modifiche apportate con la Finanziaria 2007, i contribuenti con redditi annui inferiori a € 40.000 dovrebbero fruire di una riduzione della pressione fiscale.

Il meccanismo introdotto dalla Finanziaria 2007 è abbastanza complicato, per cui spiegare, su due piedi, le riduzioni d'imposta di cui si potrà fruire non è sufficientemente semplice.

Nell'intento di porre i contribuenti in condizione di verificare concretamente, con dati alla mano, l'effettiva riduzione d'imposta usufruibile nel 2007, rispetto al 2006, sono state predisposte apposite schede, riportate in appendice al presente inserto, riguardanti situazioni reddituali e posizioni familiari diversificate.

6.0. PREVIDENZA

Anche se il Governo aveva preannunciato che le pensioni non sarebbero state toccate: purtroppo, così non è stato.

Con il comma 776 viene soppresso l'art. 15, comma 5, della legge 23/12/1994, n. 724, che aveva previsto una norma transitoria, in materia di pensioni di reversibilità.

La precedente norma stabiliva che, per le pensioni di reversibilità del settore pubblico, decorrenti dal 1°.1.1995, ma riferire a pensioni dirette liquidate fino al 31.12.1994, continuava ad applicarsi la previgente normativa (percentuale della pensione spettante + IIS intera).

Il comma 774 precisa che l'art. 1, comma 41, della legge 335/1995, va interpretato nel senso che sulle pensioni di reversibilità delle forme esclusive dell'AGO (**leggasi settore pubblico, ferrovieri compresi**), sorte a decorrere dall'entrata in vigore della suddetta legge (dal

17/8/1995), indipendentemente dalla decorrenza della pensione diretta, l'Indennità Integrativa Speciale, già in godimento del dante causa, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

Il comma 775 aggiunge che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data della presente legge, già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, derivanti dalle future perequazioni.

6.1. CUMULO FRA PENSIONE DI ANZIANITÀ E REDDITI DI LAVORO

La finanziaria 2003, all'art.44/1, ha stabilito che **le pensioni di anzianità**, liquidate successivamente al 31.12.2002 (ovvero dal 1° gennaio 2003), **con 37 anni di contribuzione e di 58 anni di età (la cui somma costituisce il parametro 95)**, saranno integralmente cumulabili sia con redditi di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.

6.2. CUMULO LIBERO CON “PEDAGGIO”

Ma la finanziaria 2003 ha sanato anche le situazioni pregresse, introducendo il cosiddetto “*cumulo libero con pedaggio*”

6.2.1. PENSIONATI CON RAPPORTO DI LAVORO AL 30.11.2002

L’art. 44/2 ha stabilito che i titolari di **pensione di anzianità**, i quali, alla data del 1° dicembre 2002, svolgevano un’attività lavorativa, possono cumulare, **vita natural durante**, il trattamento di pensione con redditi da lavoro dipendente ed autonomo, versando un’**oblazione**, il cui importo si ottiene moltiplicando il 30% dell’importo della pensione relativa al mese in cui è iniziato il nuovo rapporto di lavoro, diminuita del trattamento minimo F.P.L.D. (nel 2007, pari ad € **436,14**), per la differenza fra il parametro 95 e la somma dell’anzianità contributiva e dell’età, possedute alla data del pensionamento.

In ogni caso, tale **oblazione** non può essere inferiore al 20% dell’importo della pensione mensile in godimento e non può essere superiore a tre volte la pensione stessa.

L’anzianità contributiva e gli anni di età si arrotondano alla prima cifra decimale e la loro somma al numero intero più vicino (per difetto o per eccesso)

*Purtroppo, tale norma non trova applicazione nei confronti di coloro che sono andati in pensione nel corso del mese di dicembre 2002, poiché il legislatore ha ignorato che le pensioni degli iscritti alle gestioni esclusive ed esonerative (**dipendenti pubblici, ferrovieri compresi**) possono decorrere da qualsiasi giorno del mese, contrariamente a quanto avviene per gli iscritti all’AGO ed ai Fondi Sostitutivi, per quali la pensione decorre, sempre e comunque, dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro ed alla di presentazione della domanda.*

La previgente normativa in materia di cumulo (*parziale e totale*), fra pensione di anzianità e redditi di lavoro, troverà ancora applicazione nei confronti di coloro che, alla data del pensionamento non avranno maturato *entrambi i requisiti* di età (58 anni) e di contribuzione (37 anni interi).

6.2.2. PENSIONATI, CHE INIZIERANNO UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO DOPO IL 31.11.2002

Per i pensionati che, alla data del 30.11.2002, non intrattenevano un rapporto di lavoro, nel caso in cui, in futuro presteranno attività lavorativa, possono ugualmente beneficiare del suddetto “**cumulo**”, previo versamento di analogo **pedaggio**, che dovrà essere versato entro 3 mesi dall’inizio dell’attività lavorativa.

L’importo da versare si calcola con gli stessi criteri utilizzati per la quantificazione dell’onere dovuto da coloro che, alla predetta data del 30.11.2002, svolgevano un’attività

lavorativa, ma prendendo a riferimento la pensione del mese precedente la data di decorrenza del rapporto di lavoro.

Si è in attesa di una norma di legge che preveda la totale abolizione del divieto di cumulo. Già la legge 243/2004 (cosiddetta Riforma Maroni), conteneva apposita delega per migliorare ulteriormente la normativa relativa al cumulo fra pensione di anzianità e redditi da lavoro. Purtroppo il precedente Governo non ha ottemperato alla delega ricevuta.

Va ribadito che la pensione di anzianità, nonché quella di invalidità, al compimento dell'età pensionabile (**65 anni per tutti, Dirigenti FS compresi**), si trasforma in pensione di vecchiaia, per cui cessa qualsiasi *divieto* di cumulo con redditi di lavoro autonomo e dipendente

7.0. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI

La rivalutazione annuale delle pensioni (meglio nota come **perequazione automatica**), in misura differenziata ed in percentuale decrescente, fu introdotta con decorrenza 1°.4.1984, in applicazione dell'art. 21 della legge 27.12.1983, n.730 (**Finanziaria 1984**).

La normativa vigente (art. 69, comma 1, della legge 23.12.2000, n.388 - **Finanziaria 2001**), prevede che, ai fini del calcolo degli aumenti da corrispondere ai pensionati, l'importo della pensione in godimento alla data del 31 dicembre di ogni anno, viene suddiviso in 3 scaglioni, sui quali si applica, in percentuale decrescente, l'indice dell'aumento del costo della vita, registrato nel corso dell'anno precedente.

- ◆ sul primo scaglione, di importo pari al triplo della pensione minima dell'INPS, si applica il 100% dell'indice inflativo;
- ◆ sul secondo scaglione, pari all'importo fra il triplo ed il quintuplo della pensione minima INPS, si applica il 90% dell'indice inflativo;
- ◆ sul terzo scaglione, comprendente la parte che eccede il quintuplo (**senza limiti**), si applica il 75% dell'indice inflativo.

I criteri di calcolo della perequazione automatica annuale delle pensioni, sono descritti nella sottostante **Tabella I**.

Tabella I

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI (art.21, legge 730/1983)	
SCAGLIONI	% DELL'INFLAZIONE DA APPLICARE
Sino a 3 volte la pensione minima INPS	100% dell'inflazione
Da 3 a 5 volte la pensione minima INPS	90% dell'inflazione
Oltre 5 volte la pensione minima INPS	75% dell'inflazione

7.1. CALCOLO DEGLI AUMENTI PEREQUATIVI DAL 1° GENNAIO 2007

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato in data 20.11.2006 (G.U. n. 294 del 19/12/2004), è stato stabilito che, in via provvisoria, l'indice di aumento del costo della vita, rispetto all'anno 2006, è risultato pari al **2%**, per cui le pensioni, in godimento alla data del 31.12.2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, verranno rivalutate nelle seguenti misure.

- a) le pensioni di importo sino a € 1.282,74 mensili saranno incrementate del 2%;
- b) sull'importo che eccede € 1.282,74, e sino ad € 2.137,90, l'incremento sarà pari al 1,8%;
- c) sull'importo eccedente € 2.137,90 si applica l'aumento dell'1,5%.

Nella sottostante **Tabella L**, viene calcolato l'importo della perequazione, spettante dal 1° gennaio 2005, su una pensione di € 1.580,84 mensili.

Tabella L

CALCOLO DELLA PEREQUAZIONE PER IL 2007				
Pensione mensile al 31.12.2006 : € 2.580,84 - indice inflativo provvisorio 2%				
Pensione minima INPS al 31.12.2006	Primo scaglione	Secondo scaglione	Terzo scaglione	Aumento totale
€ 427,58	€ 427,58 x 3 x 2%	(€ 2.137,90 - € 1.282,74) x 1,8%	(€ 2.580,84 - € 2.137,90) x 1,5%	
Aumenti mensili lordi	= € 25,6548	= € 15,3929	€ 6,6441	€ 47,6918

7.1.2. CALCOLO DEGLI AUMENTI CON IL METODO SEMPLIFICATO

Per agevolare i pensionati, i quali desiderano determinare, autonomamente, la loro pensione mensile lorda, spettante dal 1° gennaio 2007, nella sottostante **Tabella G**, viene riportata la formula per calcolare tale aumento.

Si moltiplica l'importo lordo della pensione mensile, in godimento al 31.12.2006, per la percentuale relativa allo scaglione in cui essa si colloca (più elevato), con l'aggiunta del correttivo previsto per tale fascia, come si rileva dalla stessa **Tabella M**

Tabella M

CALCOLO DEGLI AUMENTI DELLE PENSIONI CON IL METODO SEMPLIFICATO		
IMPORTO MENSILE LORDO DELLA PENSIONE AL 31.12.2006 : 2.580,84		
Sino a € 1.282,74 mensili	oltre € 1.282,74 sino ad € 2.137,90	Oltre € 2.137,9 (senza limiti)
Importo pensione x 2%	Importo pensione x 1,8%	Importo pensione x 1,5 %
Correttivo: zero	Correttivo: + €2,5655	Correttivo : + €8,9792
Incremento calcolato con il correttivo		2.580,84 x 1,5%+8,9792= 47,6918

7.1.3. CONGUAGLIO PER L'ANNO 2006

Nulla è dovuto, a conguaglio, per l'anno 2006, in quanto non è stata registrata alcuna differenza fra l'indice inflativo provvisorio e quello definitivo (1,7%).

8.0. TRATTAMENTO MINIMO

Il trattamento minimo (*la pensione mensile minima INPS*) fu istituito nel primo dopo guerra (anni 1945 - 46), ma trovò definitiva attuazione con la legge 218/1952.

A seguito di tale norma di legge, se la pensione " a calcolo" - ovvero quella spettante in base all'anzianità contributiva ed alla retribuzione alla normativa vigente - risulta inferiore ad un determinato importo, denominato "**trattamento minimo**", annualmente rivalutato per effetto dell'aumento del costo della vita, deve essere elevata a tale importo (**integrata al minimo**).

Si precisa che la perequazione automatica trova applicazione su tutti i trattamenti previdenziali ed assistenziali, per cui gli importi degli assegni in godimento al 31.12.2006, dal 1° gennaio 2007, saranno incrementati del 2%.

8.1. I NUOVI IMPORTI DEI TRATTAMENTI MINIMI

I nuovi importi dei trattamenti minimi di pensione, *mensili ed annuali*, relativi all'anno 2007, sono riportati nel sottostante **Tabella N**.

Tabella N

IMPORTO	PENSIONE MINIMA INPS	PENSIONE SOCIALE	ASSEGNO SOCIALE
mensile	€ 436,14	€ 320,88	€ 389,36
annuo	€ 5.669,82	€ 4.171,44	€5.061,68

8.2. LIMITI DI REDDITO PER IL CUMULO FRA PENSIONE DI INVALIDITÀ E REDDITI DI LAVORO

Come è noto, il comma 42 dell'art.1 della legge 335/1995 (cosiddetta riforma Dini) ha stabilito che la pensione di invalidità (assegno d'invalidità per l'AGO), viene decurtata se il reddito da lavoro supera i limiti fissati nella tabella **G**, allegata alla suddetta legge.

Nella sottostante **Tabella O**, sono riportati i limiti di reddito, relativi all'anno 2007, nonché le percentuali di riduzione applicabili.

Tabella O

CUMULABILITÀ FRA PENSIONE DI INVALIDITÀ E REDDITI DI LAVORO			
LIMITI DI REDDITO	Importi per l'anno 2007		Percentuale di riduzione
	IMPORTI MENSILI	IMPORTI ANNUALI	
Sino a 4 volte il trattamento minimo	Sino € 1.744,56	Sino € 22.679,28	Nessuna
Oltre 4 e sino a 5 volte il trattamento minimo	Da € 1.744,56 a € 2.180,70	Da € 22.679,28 ad € 28.349,10	25%
Oltre 5 volte il trattamento minimo	Oltre € 2.180,70	Oltre € 28.349,10	50%

8.3. CUMULO FRA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Anche per la pensione ai superstiti (o di reversibilità), la riforma Dini (legge 335/1995, art.1, comma 41), ha fissato dei limiti di reddito per la cumulabilità con il reddito del beneficiario.

Nella sottostante **Tabella P**, sono riportati i limiti di reddito, relativi all'anno 2007, nonché le percentuali di riduzione applicabili, per le diverse situazioni reddituali.

Tabella P

CUMULABILITÀ FRA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ E REDDITI DEL BENEFICIARIO				
LIMITI DI REDDITO	IMPORTI PER L'ANNO 2007		Percentuale di riduzione	Percentuale di pensione spettante
	Importi mensili	Importi annuali		
Sino a 3 volte il trattamento minimo INPS	Sino € 1.308,42	Sino € 17.009,46	Nessuna	100%
Oltre 3 e sino a 4 volte il trattamento minimo INPS	Da € 1.308,42 a € 1.744,56	Da € 17.009,46 a € 22.679,28	25%	75%
Oltre 4 e sino a 5 volte il trattamento minimo INPS	Da € 1.744,56 a € 2.180,70	Da € 22.679,28 a € 28.349,10	40%	60%
Oltre 5 volte il trattamento minimo	Oltre € 2.180,70	Oltre € 28.349,10	50%	50%

Tali riduzioni non trovano applicazione, qualora del nucleo familiare del beneficiario siano presenti figli minori, studenti o inabili.

9.0. TETTO PENSIONABILE

L'art. 12, comma 2, del D.Lgs 503/1992, come modificato ed integrato dall'art.59, comma 1, della legge 449/1997 (**finanziaria 1998**), ha stabilito che, anche per i pubblici dipendenti, **ferrovieri compresi**, in quanto iscritti ad un **Fondo esclusivo**, sulle retribuzioni pensionabili della

quota “**B**”, eccedenti il cosiddetto “ **Tetto Pensionabile**”, debbono trovare applicazioni le riduzioni vigenti per gli iscritti all’AGO (cosiddetti “**abbattimenti**”).

Tale importo viene annualmente rivalutato con riferimento all’indice inflativo applicato per la perequazione delle pensioni.

Per il 2007, per effetto della perequazione, il “**Tetto Pensionale**”, viene rivalutato del 2%, per cui l’importo provvisorio sarà pari a **€ 40.083,85** annuali (**€3.340,32** mensili).

Ai fini della ritenuta per **Fondo Pensioni**, sulle retribuzioni eccedenti tale limite, a carico del dipendente si applica una maggiore trattenuta dell’1% (**9,89% anziché 8,89%**).

Nella sottostante **Tabella Q**, sono riportati gli importi dei singoli scaglioni, nonché le percentuali di abbattimento da applicare sugli stessi.

Tabella Q

IMPORTI SUI QUALI TROVANO APPLICAZIONE GLI ABBATTIMENTI			
DESCRIZIONE	IMPORTI ANNUI	IMPORTI MENSILI	% DI ABBATTIMENTO
Tetto	Sino a € 40.083,85	€ 3.340,32	Nessuna
33%	Sino a € 53.311,52	€ 1.102,31	20% (1,60% anziché 2%)
33%	Sino a € 66.539,19	€ 1.102,31	32,5% (1,35% anziché 2%)
24%	Sino a € 76.159,31	€ 801,68	45% (1,10% anziché 2%)
Oltre 1,90%	Oltre € 76.159,31	Senza limiti	55% (0,90% anziché 2%)